



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

Avviso

per il sostegno agli Enti autorizzati, di cui all'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione alla crisi internazionale a seguito dell'avvio delle operazioni militari della Federazione Russa in Ucraina.

Art. 1

Finalità

1. Il presente Avviso disciplina la procedura per l'erogazione di un contributo, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, destinato agli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale in Federazione Russa, ai sensi dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n.184, a titolo di ristoro del disavanzo di cassa riferito alle procedure adottive in Federazione Russa relativo al periodo dal 24 febbraio 2022, data di avvio delle operazioni militari della Federazione Russa in Ucraina, al 23 febbraio 2023.

Art. 2

Destinatari

1. Possono accedere al contributo gli Enti autorizzati di cui al precedente articolo 1 in possesso dei seguenti requisiti:

a) non risultare destinatari di ordini di recupero pendenti per effetto di una precedente decisione della Commissione Adozioni Internazionali o risultino in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca dei contributi concessi;

b) non essere assoggettati a liquidazione coatta amministrativa in base al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

c) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

d) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché degli obblighi tributari e fiscali.

2. Gli Enti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono accedere al contributo a condizione che siano in disavanzo di cassa, nel periodo dal 24 febbraio 2022 al 23 febbraio 2023 relativamente alle adozioni internazionali in Federazione Russa, e che l'ammontare di tale risultanza di cassa (saldo) sia peggiorata rispetto alla risultanza di cassa (saldo) riferito al periodo dal 24 febbraio 2021 al 23 febbraio 2022, calcolata sulla base di quanto previsto dal successivo art. 3.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

Art. 3

Entrate e Spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione del contributo sono ammesse le entrate e le spese correlate all'attività di supporto alle adozioni internazionali in Federazione Russa sostenute dagli Enti nel periodo dal **24 febbraio 2022 fino al 23 febbraio 2023**. ✓
2. Le entrate ammissibili sono esclusivamente quelle riscosse dalle coppie per i servizi resi in Federazione Russa relativi alle procedure di adozione concluse e pendenti.
3. Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle riferibili all'attività di supporto alle adozioni internazionali in Federazione Russa, con esclusione delle spese generali.
4. Le spese da considerare per la determinazione del disavanzo di cui all'art. 2, co.2, sono solo quelle riferibili, anche in quota parte, alle attività di supporto alle adozioni internazionali svolte in Federazione Russa nel periodo di riferimento. Tali spese devono essere dichiarate e sottoscritte nell'istanza di contributo dal legale rappresentante dell'Ente autorizzato e asseverate dal revisore legale dei conti.
5. Sono ammissibili le entrate riscosse e le spese pagate dall'ente, a condizione che i relativi pagamenti siano stati effettuati attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari tracciabili (mandati di pagamento, bonifici, assegni non trasferibili, etc.).
6. Le spese sono ammissibili se i relativi dati contabili, nonché le risultanze di cassa con riferimento ai due periodi presi in esame, dal 24 febbraio 2021 al 23 febbraio 2022 e dal 24 febbraio 2022 al 23 febbraio 2023, sono certificati dal revisore legale dei conti al momento della presentazione dell'istanza.
7. Le spese sono ammissibili a condizione che il richiedente non abbia usufruito, per le medesime, di altri sostegni economici pubblici e/o agevolazioni pubbliche né abbia presentato domanda per l'accesso a detti sostegni economici pubblici e/o agevolazioni pubbliche, fatta salva l'ipotesi che l'istanza sia stata respinta.

Art. 4

Entità del contributo

1. L'importo massimo erogabile del contributo è pari a euro 20.000,00 per ciascun Ente autorizzato ai sensi all'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n.184, destinatario del presente Avviso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

2. L'importo erogabile corrisponde all'importo complessivo del disavanzo di cassa relativo al periodo 24 febbraio 2022 - 23 febbraio 2023 ritenuto ammissibile, sulla base della documentazione presentata, e in ogni caso non può eccedere euro 20.000,00.

Art. 5

Istanza di concessione del contributo

1. Le istanze, a pena di inammissibilità, devono pervenire tramite il sistema informativo del Dipartimento delle Politiche della Famiglia - Segreteria Tecnica della Commissione Adozioni Internazionale denominato "SVEVA-Gestionale Enti" e possono essere presentate per un periodo di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Commissione Adozioni Internazionali www.commissioneadozioni.it. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al di fuori del termine sopra indicato; a tal fine farà fede la data di acquisizione al protocollo.

2. Gli Enti interessati devono presentare, a pena di inammissibilità, l'istanza di concessione del contributo compilata secondo lo schema allegato al presente Avviso (**All. 1**) e sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale a pena di esclusione, comprensiva dell'autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, co. 1. All'istanza deve essere, altresì, allegato:

1) atto di nomina del legale rappresentante;

2) fotocopia di un documento di identità in regime di validità del legale rappresentante;

3) atto di nomina del revisore legale dei conti corredato da dichiarazione di accettazione dell'incarico e iscrizione all'albo dei revisori contabili;

4) fotocopia di un documento di identità in regime di validità del revisore legale dei conti.

3. L'istanza dovrà essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da una relazione illustrativa firmata digitalmente dal legale rappresentante e asseverata dal revisore legale dei conti, suddivisa per capitoli separati, ciascuno dei quali corredati dalla documentazione contabile di supporto numerata ed elencata in un apposito indice, indicante:

1) l'ammontare delle risultanze di cassa relative alle adozioni internazionali in Federazione Russa nei due periodi dal 24 febbraio 2021 al 23 febbraio 2022 e dal 24 febbraio 2022 al 23 febbraio 2023;

2) l'ammontare delle entrate complessivamente rimosse e delle spese complessivamente sostenute dall'ente, escluse le spese generali, entrambe riferite alle adozioni in Federazione Russa nel periodo dal 24 febbraio 2022 al 23 febbraio 2023;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

3) l'elenco delle spese sostenute nel periodo dal 24 febbraio 2022 al 23 febbraio 2023, redatto per singole voci di spesa in coerenza con quanto indicato nell'istanza di concessione, con l'indicazione, per ciascuna uscita di cassa, della data nella quale la spesa è stata sostenuta con allegata documentazione (numerata e corredata da apposito indice) attestante la spesa sostenuta (fattura o documento fiscale quietanzato intestato all'Ente autorizzato e/o al suo personale già presente nel sistema gestionale in uso alla Commissione Adozione Internazionali, in lingua italiana o comunque con traduzione asseverata da un perito sotto la responsabilità del legale rappresentante dell'Ente) ed il mezzo di pagamento tracciabile;

4) l'elenco delle entrate riscosse nel periodo dal 24 febbraio 2022 al 23 febbraio 2023, redatto per singole voci di entrata in coerenza con quanto indicato nell'istanza di concessione, con l'indicazione, per ciascuna entrata di cassa, della data nella quale l'entrata è stata riscossa con allegata documentazione (numerata e corredata da apposito indice) attestante tale incasso (fattura o documento fiscale quietanzato intestato alla coppia già presente nel sistema gestionale in uso alla Commissione Adozioni Internazionali, in lingua italiana o con traduzione asseverata da un perito sotto la responsabilità del legale rappresentante dell'Ente) ed il mezzo di riscossione tracciabile.

Art. 6

Procedura di esame delle istanze di concessione del contributo

1. Le istanze di concessione di contributo pervenute ai sensi del presente Avviso sono esaminate seguendo l'ordine cronologico di arrivo al sistema "SVEVA-Gestionale Enti", indicato dal numero di protocollo originato dal sistema.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo di cui all'articolo 2, co.1 per l'ammissibilità delle istanze pervenute.
3. A seguito dell'istruttoria sull'ammissibilità della documentazione contabile presentata, il RUP provvede alla quantificazione dell'eventuale contributo da corrispondere. L'istruttoria avverrà sulla base della documentazione di cui all'articolo 5, co. 3 e si concluderà entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, fatto salvo quanto previsto in caso di sospensione dei termini per il soccorso istruttorio.
4. Entro il termine di cui al precedente co. 3 il RUP invia al richiedente una comunicazione tramite il sistema "SVEVA-Gestionale Enti" in ordine all'esito dell'istruttoria allegando, in caso di accoglimento totale o parziale dell'istanza, l'atto di concessione del contributo riconosciuto e il patto d'integrità. Entrambi i documenti dovranno essere firmati per accettazione dal beneficiario e restituiti all'Amministrazione entro il termine di 7 giorni dalla data di ricezione attraverso il Sistema "SVEVA-Gestionale Enti". Ricevuta la documentazione sottoscritta, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia procederà alla liquidazione dell'importo riconosciuto ed accettato, dandone informazione agli Enti autorizzati. In caso di ritardo nella liquidazione non sono dovuti interessi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

5. L'elenco degli Enti ammessi al contributo sarà pubblicato, sul sito istituzionale della Commissione Adozioni Internazionali www.commissioneadozioni.it, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Alla procedura si applica la disciplina in materia di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo specificatamente conto delle esigenze dell'Amministrazione alla celere conclusione della procedura in considerazione della natura dell'intervento e delle circostanze nelle quali esso viene attuato. In caso di soccorso istruttorio, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, in conformità all'art. 2, co.7, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, fino alla data di ricevimento delle informazioni richieste e comunque per non oltre 30 giorni.

Art. 7

Privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., i dati raccolti sono trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso.

2. L'Amministrazione adotterà le misure necessarie a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Coordinatore della Segreteria Tecnica della Commissione Adozioni Internazionali, così come delegato dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati.

4. L'interessato può esercitare, in ogni momento, i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per le Politiche della Famiglia- Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali" utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata cai.segreteria@pec.governo.it

5. L'invio della istanza di concessione ai sensi del presente Avviso presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 8

Altre informazioni

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti esclusivamente tramite il sistema Sveva indicando nell'oggetto "Avviso per il sostegno agli Enti autorizzati in Federazione Russa".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate periodicamente sul sito *internet* <http://www.commissioneadozioni.it/>.

Art. 9

Pubblicità e trasparenza

1. Gli atti della procedura di cui al presente Avviso sono assoggettati al vigente regime in materia di trasparenza e di pubblicità.

Art. 10

Obbligo di pubblicità a carico degli Enti autorizzati

1. Gli Enti autorizzati beneficiari dei contributi devono, ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124 (art. 1, commi 125-129), pubblicare online le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno precedente, se la somma totale supera i 10.000 euro.

2. La Segreteria Tecnica della Commissione Adozioni Internazionali verifica il rispetto di questi adempimenti.

Art. 11

Foro competente

1. Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

Art. 12

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile unico del procedimento è la dirigente del Servizio per gli Affari Amministrativi e Contabili, Dott.ssa Roberta Toselli.

Il presente Avviso e relativo allegato sono resi disponibili sul sito istituzionale <http://www.commissioneadozioni.it> e costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Allegati

All. 1 Istanza di concessione del contributo